

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 9

Adunanza 22 settembre 1999

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI ALMESE - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - ART. 17, SETTIMO COMMA, LEGGE REGIONALE N. 56/77 E S.M.I. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 237 - 150075/1999

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, GIUSEPPINA DE SANTIS, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Sono assenti gli Assessori LUCIANO PONZETTI e ALESSANDRA SPERANZA.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Almese:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione di G.R. n. 460 del 03/08/1992 e successiva variante approvata con delibera di Giunta Regionale n. 3-24329 del 08/04/1998;
- ha apportato al suddetto Piano delle varianti assunte con proprie deliberazioni n. 37 del 11/04/1997, n. 75 del 27/06/1997 e n. 32 del 27/02/1998, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- con proprie deliberazioni n. 85 del 24/07/1998, n. 99 del 28/09/1998, n. 37 del 29/04/1999 e n. 38 del 29/04/1999 ha approvato quattro varianti parziali ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato con deliberazione del C.C. n. 69 del 20/07/99 il Progetto Preliminare di una Variante Parziale n. 7 al suddetto P.R.G.C, sempre ai sensi del settimo comma dell'art. 17 sopra citato;

- ha trasmesso alla Provincia, in data 09/08/1999, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, come previsto dal suddetto settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 69/1999 di adozione;

Rilevato che con la Variante proposta vengono:

- localizzate due nuove zone a servizi pubblici;
- individuato un tratto di nuova viabilità comunale;
- integrato l'art. 13.9.1-EB delle N.T.A. del vigente P.R.G.C., con l'imposizione del reperimento di aree a parcheggi pubblici o di uso pubblico nel caso di recupero o ristrutturazione degli edifici esistenti in tali ambiti;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77 e attualmente all'esame della Regione, la variante in esame non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune. Tale dichiarazione deve essere esplicitamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 23/09/99;

Vista l'istruttoria predisposta dal Servizio Urbanistica, datata 08/09/99;

Dato atto che con separato provvedimento viene inoltrato un parere relativo alla generalizzata imposizione del reperimento di aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico, nel caso di interventi di restauro e ristrutturazione degli edifici esistenti nelle zone "EB", la quale potrebbe comportare un incremento di aree a servizi in misura eccedente i limiti consentiti per le varianti parziali. Inoltre, qualora venga dimostrato il rispetto del predetto limite, si ritiene necessario

precisare che tali parcheggi debbono essere ricavati all'interno delle aree di pertinenza, o di zone residenziali; la loro collocazione in aree agricole determinerebbe una molteplicità di cambi di destinazione d'uso da regolarizzare con susseguenti varianti specifiche;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Almese, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 20/07/99, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Almese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso